

VERBALE DI ACCORDO

Addì 30 marzo 2018, in Roma, presso la sede di Unindustria

TRA

La Società Siat Installazioni S.p.A. assistita da Unindustria

E

La FIOM CGIL, UILM UIL Nazionali e Territoriali, unitamente alla RSU

PREMESSO CHE

- la Società Siat Installazioni S.p.A. (di seguito anche la Società) si occupa di installazioni di impianti di TLC e applica ai propri dipendenti il CCNL per i dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti;
- le Parti intendono pertanto realizzare una specifica intesa finalizzata alla maggiore e migliore occupabilità delle persone oltre che realizzare un complesso inscindibile di trattamenti economici e normativi di secondo livello in linea con le esigenze aziendali.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:


Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo.

Contratti a tempo determinato

Le Parti si danno atto del picco inconsueto di attività che ha interessato le attività di installazione fibra. Al riguardo, la Società ha manifestato alle Organizzazioni Sindacali la necessità di incrementare temporaneamente il numero degli addetti da impiegare nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia.

Le Parti si danno atto dei limiti quantitativi all'utilizzo dei contratti a tempo determinato previsti dalla legge. Nello specifico l'Art. 23 D.Lgs. n.81 del 15 giugno 2015, stabilisce che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, nelle aziende con più di 5 dipendenti, il numero complessivo di contratti a termine stipulati da ciascun datore di lavoro non può superare il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione; inoltre il comma 2 dello stesso art. 23 dispone che sono esenti dal limite del 20% i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività.

Le parti confermano la propria facoltà di individuare percentuali diverse alla stipulazione di contatti a termine, in ossequio alle previsioni di Legge, di Accordi Interconfederali e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per fronteggiare l'eccezionalità degli eventi, in via sperimentale e temporanea;



Pertanto è intenzione delle Parti addivenire ad un accordo che contemperi le esigenze aziendali e le relative necessità occupazionali;

Al fine di creare le condizioni per l'avvio a pieno regime delle attività di cui alle premesse, le parti concordano, per gli anni 2018 e 2019 l'innalzamento della percentuale fissata dalla Legge al 20% per l'utilizzo dei contratti a tempo determinato.

Le Parti intendono fissare tale percentuale al 50%, ad eccezione dei contratti previsti dal comma 2 dell'Art. 23 D.Lgs. n.81 del 15 giugno 2015.

Le assunzioni potranno essere fatte nelle unità produttive di Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia.

Le Parti convengono che il presente affidamento, vigente fino al 31 dicembre 2019, ha carattere assolutamente eccezionale, sperimentale e temporaneo ai sensi della normativa richiamata e degli Accordi Interconfederali vigenti;

Le Parti si incontreranno al termine del periodo di vigenza del presente Accordo per l'esame della situazione aziendale e per l'informativa sulle opportunità di eventuali stabilizzazioni del personale coinvolto, compatibilmente con le esigenze tecniche/organizzative aziendali e ferme restando la positività delle condizioni di mercato.

Letto confermato e sottoscritto

p. Unindustria


p. la Società


p. FIOM CGIL, UILM UIL Nazionale e Territoriale


p. la RSU
